

# COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°. 6 DEL 20/01/2022

<u>Oggetto</u>: CONTENZIOSO ...OMISSIS... C/ COMUNE DI UGENTO E COMUNE DI AUGUSTA – DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DI RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 1369/2021 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI LECCE

L'anno **2022** il giorno **20** del mese di **GENNAIO** alle ore **14:00**, convocata si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

|                     |  | 1 Teschie  | Assente  |
|---------------------|--|--|--|
| Chiga Salvatore     | Sindaco  | Sì   |  |
| Massimo Lecci       | Vice Sindaco   | Sì   |  |
| Congedi Anna Chiara | Assessore  | Sì   |  |
| Meli Alessio        | Assessore  | Sì   |  |
| Ozza Vincenzo       | Assessore  | Sì   |  |
| Venneri Daniela     | Assessore  | Sì   |  |
|                     | Chiga Salvatore Massimo Lecci Congedi Anna Chiara Meli Alessio Ozza Vincenzo Venneri Daniela | Massimo Lecci Congedi Anna Chiara Meli Alessio Ozza Vincenzo  Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore | Chiga SalvatoreSindacoSìMassimo LecciVice SindacoSìCongedi Anna ChiaraAssessoreSìMeli AlessioAssessoreSìOzza VincenzoAssessoreSì |

Assume la Presidenza IL SINDACO CHIGA Salvatore Partecipa Segretario Generale **Dott.ssa Zanelia LANDOLFO** 

| Parere di Regolarità Tecnica attestante la rego<br>sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 | plarità e la correttezza dell'azione amministrativa Favorevole (ai         |
|---|--|
| Addì, 19/01/2022  | Il Responsabile del Servizio<br>f.to Avv. Eva LIONETTO<br>(FIRMA DIGITALE) |

Dracanta Accenta

#### **RICHIAMATI**

- l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale "sono adottate,in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), ed evitando assembramenti.";
- l'art. 73 del Dl. n. 18 del 17 marzo 2020 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27 che prevede: "1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.";

VISTA la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: "Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.";

#### **VISTI**

- il Decreto sindacale n. 2 del 23.03.2020 con il quale, in attuazione delle disposizioni vigenti, sono stati fissati i criteri per la tenuta delle Giunte Comunali in videoconferenza;
- l'art.1 co. VI lett.n bis del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, che testualmente prevede che "sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza [...] nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni [...]";
- il Dl. n. 105 del 23.07.2021, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, che all'art. 1 ha previsto che "lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021";
- il DL n. 221 del dicembre 2021, n. 221 recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» che, all'art. 1, ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022

**CONSIDERATA** applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente e ritenuto, pertanto, possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

- Sindaco/Presidente- Salvatore Chiga: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Segretario Generale Dott.ssa Zanelia Landolfo: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Lecci Massimo: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Congedi Anna Chiara: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Meli Alessio: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

- Assessore Ozza Vincenzo: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Venneri Daniela: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico

**ACCERTATO** che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

## LA GIUNTA COMUNALE

#### Premesso che

- I. Con atto di citazione notificato il 18.9.2014 la ...OMISSIS... con sede in Gemini di Ugento, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, il Comune di Augusta, ed in via alternativa e subordinata il Comune di Ugento chiedendo che venisse accertato, a carico di almeno uno dei convenuti, la debenza, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., dei corrispettivi dovuti per le prestazioni assistenziali erogate dalla cooperativa in favore di tredici minori stranieri non accompagnati di nazionalità eritrea e di nazionalità gambiana, sbarcati in Sicilia nel territorio di Augusta, nel periodo compreso fra il 30.10.2013 ed il 10.1.2014, ed accolti in struttura;
- II. con deliberazione n. 216 del 24/10/2014 la Giunta Comunale determinava di costituirsi dinanzi al Tribunale di Lecce nel giudizio promosso dalla ...OMISSIS... nominando legale dell'Ente l' Avv. Antonio Micolani;
- III. il predetto giudizio si concludeva con sentenza n. 1074/2016, favorevole all'Ente, trasmessa dall'avv.Micolani con nota prot. 5516 del 15.03.2017
- IV. con nota prot. n. 19801 dell'11.10.2017 l'Avv. Micolani comunicava l'avvenuta proposizione, da parte del Comune di Augusta, di appello avverso la sentenza n. 1074/2016;
- V. con delibera n. 241 del 27.10.2017 la Giunta Comunale autorizzava la costituzione dell'Ente nel procedimento di gravame, demandando al Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali l'individuazione del professionista legale cui affidare il relativo incarico;
- VI. con determinazione n. 13 dell'08.01.2018 veniva conferito l'incarico di assistere l'Ente nel giudizio di impugnazione all'Avv. Antonio Micolani;

Vista la nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 33977 del 28.12.2021 con la quale l' Avv. Micolani ha trasmesso la sentenza n. 1369/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce, con la quale, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Augusta, è stato condannato il Comune di Ugento al pagamento, in favore della ...OMISSIS... della somma di € 40.000,00, oltre interessi legali dalla data di messa in mora al saldo, dichiarando compensate le spese del doppio grado di giudizio e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del Comune di Ugento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002

Considerato che con la richiamata nota l'avv. Micolani ha evidenziato quanto segue: "La pronuncia omette completamente di considerare le numerose eccezioni del Comune di Ugento, tra cui quella con cui è stato evidenziato che anche la legge regionale siciliana, come quella pugliese, prevedeva che ogni onere economico ricadesse sul Comune del rintraccio; così come ha erroneamente ritenuto che il primo Giudice abbia disapplicato la circolare ministeriale del 2013, quando invece ne ha escluso radicalmente l'applicazione in punto di merito" e ha rappresentato l'opportunità di impugnare la sentenza innanzi alla Suprema Corte di Cassazione;

**Vista** la sentenza n. 1369/2021 notificata in forma esecutiva, ad istanza della Cooperativa La Svolta, in data 11/01/2022 ed acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 811 Prot. Gen.;

Ritenuta la necessità, alla luce di quanto innanzi e delle valutazioni espresse dal legale, di impugnare innanzi alla Corte di Cassazione la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Lecce n. 1369/2021, autorizzando sin da ora il legale che verrà officiato a richiedere, qualora ne ravvisi i presupposti e successivamente all'instaurazione del giudizio di legittimità, la sospensione dell'esecutività della sentenza;

#### Rammentato che

questo Comune non è dotato di un ufficio legale e, per l'effetto, si rivolge a professionisti esterni per conferire, ove necessario, incarichi di patrocinio legale per la costituzione e difesa in giudizio dell'Ente innanzi alle Autorità Giudiziarie di ogni ordine e grado;

l'art. 33 dello statuto comunale al comma 3 lett. m dispone che la Giunta autorizza a stare in giudizio

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 18/07/2019 è stato approvato il Regolamento Comunale per il conferimento degli incarichi legali di rappresentanza in giudizio, che ha previsto che "la decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale sulla base della Relazione non vincolante del Responsabile del Settore a cui afferisce la controversia *rationae materiae*, nella quale sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente" mentre è demandata al Responsabile del Settore Affari Generali l'individuazione del professionista cui affidare l'incarico;

in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 81/2019 avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento comunale per il conferimento di incarichi legali di rappresentanza in giudizio", con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali n. 1127/2019 è stato istituito l' Albo degli Avvocati dell'Ente per l'individuazione del professionista legale a cui affidare l'incarico di patrocinio, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Atteso, quindi, che l'impianto normativo dell'Ente statuisce che, nell'ipotesi in cui sia necessario o opportuno promuovere un'azione giudiziaria o resistere in giudizio, sia l'Organo esecutivo, inteso quale Giunta Comunale, ad autorizzare il Sindaco a rilasciare la procura alle liti nell'interesse dell'Ente, mentre il

procedimento di individuazione del difensore è demandato alla competenza del dirigente responsabile di Settore in applicazione dell'art. 107 del TUEL trattandosi di atti di gestione.

**Ritenuto**, quindi, necessario, al fine di tutelare i diritti dell'Ente, autorizzare l'Amministrazione Comunale a promuovere ricorso in Cassazione avverso al sentenza resa dalla Corte d'Appello di Lecce n. 1369/2021 e a richiedere, qualora ritenuti sussistenti i presupposti, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;

Ritenuto di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali competente in materia di Contenzioso l'individuazione del professionista legale a cui affidare il presente incarico di patrocinio nonché l'adozione di ogni altro atto esecutivo e consequenziale al presente provvedimento, dando atto che il Sindaco provvederà a sottoscrivere "mandato ad litem" in favore di detto legale;

#### Visti:

I. le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare l'art. 33 che disciplina le modalità di costituzione e di rappresentanza dell'Ente;

II. il TUEL 267/2000

III. il D. Lgs.vo n. 50/2016

IV. il Regolamento Comunale per il conferimento degli incarichi legali di rappresentanza in giudizio

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (ai sensi dell'Art.49 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) espresso dal Responsabile del Servizio interessato sulla proposta della presente deliberazione;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

#### **DELIBERA**

I. **DI APPROVARE** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

## II. DI DARE ATTO CHE

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 18/07/2019 è stato approvato il Regolamento Comunale per il conferimento degli incarichi legali di rappresentanza in giudizio, che ha previsto che "la decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale sulla base della Relazione non vincolante del Responsabile del Settore a cui afferisce la controversia *rationae materiae*, nella quale sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente" mentre è demandata al Responsabile del Settore Affari Generali l'individuazione del professionista cui affidare l'incarico;

- in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 81/2019 avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento comunale per il conferimento di incarichi legali di rappresentanza in giudizio", con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali n. 1127/2019 è stato istituito l' Albo degli Avvocati dell'Ente per l'individuazione del professionista legale a cui affidare l'incarico di patrocinio, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- l'impianto normativo dell'Ente statuisce che, nell'ipotesi in cui sia necessario o opportuno promuovere un'azione giudiziaria o resistere in giudizio, sia l'Organo esecutivo, inteso quale Giunta Comunale, ad autorizzare il Sindaco a rilasciare la procura alle liti nell'interesse dell'Ente, mentre il procedimento di individuazione del difensore è demandato alla competenza del dirigente responsabile di Settore in applicazione dell'art. 107 del TUEL trattandosi di atti di gestione.
- III. **DI AUTORIZZARE**, per tutte le motivazioni di cui in premessa e al fine di tutelare i diritti dell'Ente, l'impugnazione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione della sentenza n. 1369/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce a definizione del giudizio di impugnazione promosso dal Comune di Augusta nei confronti del Comune di Ugento e della ...OMISSIS..., autorizzando sin da ora il legale che verrà officiato a richiedere, ritenendone sussistenti i presupposti, la sospensione dell'esecutività della sentenza;
- IV. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali competente in materia di contenzioso ogni altro atto esecutivo e consequenziale al presente provvedimento, dando atto che il Sindaco provvederà a sottoscrivere "mandato ad litem" in favore del legale incaricato;
- V. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, previa unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D. Lgs.vo n. 267/2000.

# IL SINDACO f.to CHIGA Salvatore

# Segretario Generale f.to Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

| RELATA DI PUBBLICA   | ZIONE   |
|--|---|
| Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effe  | etto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;    |
| Visto lo statuto Comunale,   |   |
| ATTESTA  |   |
| Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per r<br>sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (a<br>n. 69).   | •   |
| Ugento, lì24/01/2022   |   |
|  | IL MESSO COMUNALE<br>f.to Giovanni CONGEDI              |
| Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma auto periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento. |   |
| ESECUTIVITA' DELLA DELI  | BERAZIONE   |
| La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:   |   |
| [X] Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267   | 7/2000)   |
| [ ] Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lg   | s. 18/08/2000, N°267)                                   |
| Ugento, li24/01/2022   | IL SEGRETARIO GENERALE<br>f.toDott.ssa Zanelia LANDOLFO |
| COPIA CONFORMI   | E   |
| Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso ammin  | nistrativo e d'ufficio.                                 |

Segretario Generale (Dott.ssa Zanelia LANDOLFO)